Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI AGNADELLO

STATUTO

Delibera n. 2 del 23/1/2004.

PARTE PRIMA

ELEMENTI COSTITUTIVI

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Capo 1
Disposizioni generali

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Agnadello è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di uno statuto e di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
4. L'ordinamento locale è composto dalla legge statale, dalla legge regionale (per tutte le materie non riservate alla legge statale) e dagli statuti locali. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la disponibilità, il Comune ha il potere di esternazione e di rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organismi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Agnadello è costituito dalla comunità delle popolazioni del capoluogo e delle cascine e dai territori su cui si estende.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di
solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, senza distinzione di sesso, razza, religione.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Capo 2
Funzioni
Art. 4 - Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente riservato ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
   a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più razionale decentramento dei servizi;
   b) gestisce i servi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art 5 - Funzioni del Comune per servizi di competenza dello Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Capo 3
Indirizzi programmatici
Art. 7 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, al benessere psicofisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 8 - Assistenza sociale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 9 - Diritto all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".
2. Conseguentemente il Comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite a tutela dell'ambiente, facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio nei modi e nelle forme che saranno determinate da un apposito regolamento.
3. Ai fini della tutela del diritto all'ambiente, per quanto di competenza e quale criterio di azione, l'ambiente viene considerato bene immateriale *communes omnium* distinto dal diritto di proprietà e comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia il Comune, quale Ente rappresentativo ed esponenziale della comunità, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali, nell'interesse della cittadinanza.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e le sue peculiarità, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Particolare attenzione verrà posta nella salvaguardia del fiume Tormo e del suo habitat, nel rispetto della legislazione vigente.

5

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo **libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Promuove inoltre iniziative mirate alla socializzazione.
4. I metodi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 59 comma 3 del presente Statuto, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze fissate dal PRG e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità, dotandosi di un "Piano di protezione civile" e favorendo tra i cittadini l'informazione e l'educazione per un corretto vivere civile.

Art. 13 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività collegate.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo alle strutture agrituristiche.
5. Il Comune promuove forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 14 - Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, ed avvalendosi di organi locali di comunicazione.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 15 - Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono espressamente stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. La costituzione di apposite istituzioni, oltre che rispondere alle esigenze di cui al precedente comma, può essere promossa per finalità partecipative e/o ai fini di una più efficiente ed efficace gestione.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo 1
Istituti della partecipazione

Art. 16 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
   a) valorizza le libere forme associative;
   b) promuove organismi di partecipazione;
   c) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
   d) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 17 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività per lo sviluppo sociale e culturale, per fini assistenziali o di servizio alla persona e per finalità sportive o ricreative. A tale scopo, il Comune opera attraverso una proficua disponibilità alla reciproca consultazione con appositi interventi, anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati, o altre provvidenze, in ossequio alle norme legislative ed all'apposito regolamento.
2. Nell'ambito di queste finalità è istituito l'Albo delle forme associative cui vengono iscritti gli organismi di cui ai commi precedenti. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 18 - Organismi di partecipazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere
   6

   temi di particolare rilevanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche.
3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 19 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, singoli ed associati, aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.
3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per scritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Delle istanze, petizioni, proposte - e delle relative risposte - è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al Difensore Civico.

Art. 20 - Referendum

1. E' ammesso il referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività e sulle quali gli organi istituzionali del Comune hanno competenza deliberativa.
2. Si fa luogo a referendum:
   a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
   b) qualora sia richiesto dal 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Non possono costituire oggetto di referendum le seguenti questioni:
   a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o situazioni concernenti persone;
   b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
   c) regolamento di funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunale;
   d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
   e) materie sulle quali gli organi istituzionali del Comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge, ove tali termini non consentissero lo svolgimento del referendum;
   f) provvedimenti ed atti deliberativi già assunti dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione della tematica più generale che l'atto sottende;
   g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

Sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per l'esame delle condizioni di ammissibilità e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

maggioranza assoluta degli elettori del Comune e la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'esito, esamina la materia sulla quale si sono espressi i cittadini e adotta le proprie determinazioni.
7. All'onere finanziario per le spese conseguenti alla richiesta di referendum l'Amministrazione Comunale dovrà far fronte con propri mezzi di bilancio. In relazione a ciò non potranno svolgersi più di due referendum per ogni anno solare e non dovranno aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo 2

Azione popolare, diritto d'accesso e di informazione dei cittadini

Art. 21 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, a meno che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
4. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
5. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente ad averne copia, eccezion fatta per i documenti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.
6. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Capo 3

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 22 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune dà notizia dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
   a) prendere visione degli atti e documenti amministrativi;
   b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Capo 4
Il Difensore Civico
Art. 23 - Il Difensore Civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale all'unanimità tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza giuridico amministrativa aventi un'età compresa fra i 25 ed i 70 anni. Se dopo due votazioni, da tenersi ad almeno quindici giorni l'una dall'altra, nessun candidato risulta eletto, si procederà ad una nuova votazione.
   7

   Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti del Consiglio Comunale che lo elegge.
5. Il Difensore Civico resta in carica due anni: può essere revocato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati; può essere rieletto.
6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione i mezzi necessari.
8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed Uffici Comunali è rappresentato dal Segretario Comunale.
9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.
10. La funzione di Difensore Civico è gratuita.
11. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

Titolo II

FORME ASSOCIATIVE

Capo 1
Forme associative e di cooperazione intersoggetiva
Art. 24 - Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 25 - Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai Consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli "obblighi" previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere e interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 27 - Convenzioni

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La convenzione approvata dal Consiglio Comunale è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.

Capo 2
Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 28 - I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, in collaborazione con la Provincia, può - qualora lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali previste dal presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 29 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza alla legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Capo 1

Disposizioni generali

Art. 30 - Gli organi del Comune

Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 31 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politicoamministrativo, esercita la potestà e adotta i provvedimenti previsti dalla legge, che ne regola la durata e composizione.

Art. 32 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di gestione ed attuazione degli indirizzi generali di governo; realizza il programma approvato dal Consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso

Art. 33 - Il Sindaco

8

1. Il Sindaco è presidente della Giunta, capo del governo locale, rappresentante del Comune, Ufficiale del Governo nel Comune.

Art. 34 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale svolge tutte le funzioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 35 - Regolamento interno del Consiglio Comunale e della

Giunta Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio e della Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo 2

Il Consiglio ed i Consiglieri Comunali

Art. 36 - Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività; è inoltre dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 37 - Consiglio Comunale. Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   a) lo statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere in dette materie;
   c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
   d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
   e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
   g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
   i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle riguardanti le locazioni di immobili e la somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
   m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni esso espressamente riservata dalla legge;

n) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di Sindaco e Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione; se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 38 - Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consigliere Comunale decade quando manchi, senza presentare cause giustificative, a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. Ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal Regolamento di disciplina degli organi collegiali

Art. 39 - Poteri del Consigliere Comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 40 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e, a parità di voti, il più anziano di età.

Capo 3
Gruppi e Commissioni consiliari

Art. 41 - Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e le modalità di convocazione dei capigruppo.

Art. 42 - Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
   9
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il regolamento può altresì prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Capo 4

La Giunta Comunale e gli assessori

Art. 43 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori
2. Possono essere nominati alla carica di assessori, oltre ai Consiglieri Comunali, anche i cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado, adottanti e adottati.
4. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal Comune.

Art. 44 - Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. L'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale si svolge contestualmente nel primo turno di votazione; il ballottaggio è previsto solo in caso di parità di voti fra i candidati maggiormente votati.
2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il regolamento disciplina, altresì, i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo alla sostituzione e dandone comunicazione al Consiglio. Nel caso di dimissioni di un assessore il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.
4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco determino lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 45 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale; essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco.
3. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli Assessori le funzioni vicarie di vice Sindaco. In mancanza del Sindaco e del vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 46 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Capo 5

Il Sindaco

Art. 47 - Il Sindaco. Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal vice Sindaco, designato dal Sindaco fra gli Assessori.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portare a tracolla.

Art. 48 - Il Sindaco. Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:
   a) convoca e presiede la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
   b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori con facoltà di conferire responsabilità di settore;
   c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali in ordine all'attività di indirizzo e di controllo dei risultati;
   d) indice i referendum comunali;
   e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
   f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
   g) cura l'osservanza dei regolamenti;
   h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
   i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   l) svolge, quale Ufficiale di Governo, le funzioni attribuitegli dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
   n) ha poteri di informazione sulle situazioni di pericolo per calamità attribuiti al Prefetto.
   o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente Statuto.

Capo 6
Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 49 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
   a) mantiene l'ordine ed assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni;
   b) ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
   c) propone la costituzione delle commissioni consiliari;
   d) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
   10
   e) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini;
   f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali;
   g) adempie alle altre funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento degli organi comunali.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI

Capo 1
Uffici e servizi
Art. 50 - Principi e criteri direttivi

1 Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti in base ai programmi degli organi istituzionali.
3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di carattere discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni in materia di edilizia;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli altri atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base ad essi, delegati dal Sindaco.

3. Nel caso di mancanza di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma precedente possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.
6. E' istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilte dal regolamento.

Capo 2

Il Segretario Comunale

Art. 52 - Il Segretario Comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge cui compete inoltre determinare le sanzioni disciplinari, il trattamento economico, la nomina, la cessazione e la revoca del Segretario.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge:
   a) il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e riceve da questi, tramite direttive, gli indirizzi per l'organizzazione amministrativa e per la traduzione operativa degli obiettivi e dei progetti decisi dagli organi istituzionali;
   b) è il dirigente apicale necessario dell'ente locale e capo del personale. Oltre a compiti di dirigenza, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario Comunale:
   a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; c)può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 53 - I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Capo 3
Servizi pubblici
Art. 54 I servizi pubblici locali. Diverse forme di gestione

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 15, comma 2, del presente Statuto.

Art. 55 - Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, delibera la costituzione di istituzioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni è composto da quattro membri e dal Presidente, nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 56 comma 2 del presente Statuto. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
5. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali

Art. 56 - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione
comunale. Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora si intenda procedere alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa proposta motivata del Sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi.

Art. 57 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Titolo III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo 1
Principi generali
Art. 58 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 59 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 60 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune all'atto della stipulazione.

Art. 61 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge; con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 62 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
   a) alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità di cui all'art. 61 del presente Statuto.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale.

Capo 2
Controllo interno

Art. 63 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.
5. La Giunta Comunale può disporre altresì controlli extracontabili e statistici al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Art. 64 - Il Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività del Revisore del Conto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 - Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove vengano emanate nuove leggi che enuncino principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune e che provochino l'abrogazione delle norme statutarie con esse incompatibili, si procede allora all'adeguamento entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi medesime.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.